

REGOLAMENTO (CEE) N. 2100/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1991

relativo all'intervento nel settore del riso in Portogallo nel corso della campagna di commercializzazione 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

considerando che attualmente è applicabile l'articolo 257 dell'atto di adesione a norma del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che proroga il periodo previsto dall'articolo 90, paragrafo 1 e dall'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3836/90⁽²⁾;

considerando che le difficoltà strutturali incontrate in Portogallo a livello, in particolare, della commercializzazione del riso all'inizio della seconda tappa ostacolano l'integrazione del mercato portoghese del riso nell'organizzazione comune di mercato;

considerando che è possibile porre rimedio a tali difficoltà applicando nel corso della prossima campagna, a partire dal 1° settembre 1991, le disposizioni di intervento previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, nella campagna di commercializzazione 1991/1992 il Portogallo può procedere ad acquisti d'intervento del riso ivi raccolto a decorrere dal 1° settembre 1991 fino al 31 luglio 1992.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.